

Decreto Presidente Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Statuto degli impiegati civili dello Stato

TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI - Capo I - Incompatibilità.

Art. 60.- Casi di incompatibilità.

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.